

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO (COMPENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA) DI MACCHINE MACERATRICI PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI BIOLOGICI DEI PAZIENTI E ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO MONOUSO, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 71 DEL D. LGS 31 MARZO 2023, N. 36, OCCORRENTE ALLA ASST OVEST MILANESE IN QUALITA' DI CAPOFILA, ASST RHODENSE, ASST FATEBENEFRATELLI SACCO, ALLA ASST LODI, ASST NIGUARDA, ASST PINI, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 60 MESI

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALE DEL CONTRATTO.....	3
1. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
1.1 Scopo del contratto.....	4
2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA.....	4
2.1 Specifiche tecniche macchine maceratrici.....	4
2.2 Fabbisogni macchine maceratrici.....	5
2.3 Consegna e installazione.....	5
2.4 Avvio della fornitura e collaudo.....	6
2.5 Manutenzione full risk e assistenza tecnica.....	6
2.6 Fornitura di prodotti monouso e tipologia materiale costruttivo.....	8
2.7 Quantità presunta materiale di consumo.....	9
2.8 Consegna materiale di consumo.....	9
2.9 Imballo, confezione e trasporto.....	11
2.10 Ricevimento merce.....	11
3. ATTIVITA' DI FORMAZIONE.....	12
4. DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	12
4.1 Avvio della fase esecutiva del contratto.....	12
5. REVISIONE PREZZI.....	12
6. MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	13
7. CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA.....	15
8. RESPONSABILE CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE CONTRATTO (DEC).....	16
9. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	16
10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE.....	16
PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	18
11. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.....	18
12. RESPONSABILITA' CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI.....	18
13. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO.....	19
14. FATTURE E PAGAMENTI.....	20
15. PENALITA'.....	24
16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	25
16.1 Clausola risolutiva espressa.....	25
16.2 Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto.....	26
17. RECESSO UNILATERALE.....	26
17.1 Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante.....	27
17.2 Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente.....	27
17.3 Convenzioni centralizzate.....	27
17.4 Clausola ex art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023.....	27
18. CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITA'.....	27
19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSE RISOLUTIVE.....	28
20. SPESE CONTRATTUALI.....	29
21. CONTROVERSIE.....	29
22. RINVIO AD ALTRE NORME.....	29
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679.....	30

Allegato 1 DUVRI

Allegato E : Scheda maceratori

Allegato F: Fabbisogni

Allegato G: Nomina Trattamento Dati

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

PARTE PRIMA – CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO**1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese intende esperire in qualità di Azienda Mandataria, una procedura aperta aggregata, suddivisa in due lotti autonomamente aggiudicabili, ai sensi degli artt. 14 e 71 del D.Lgs 36/23, con le sottoindicate Aziende Mandanti, ad oggetto l'aggiudicazione della fornitura in noleggio (comprensivo di manutenzione e assistenza tecnica) di macchine maceratrici per lo smaltimento di rifiuti biologici dei pazienti e del relativo materiale di consumo monouso per l'ASST Ovest Milanese e per le seguenti ASST aggregate all'iniziativa:

- ASST Rhodense
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Lodi
- ASST Niguarda
- ASST Pini

per un periodo di vigenza del contratto di 60 mesi.

La procedura è suddivisa in due lotti come di seguito riportato:

LOTTO 1: ASST Ovest Milanese, ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Rhodense

LOTTO 2: ASST Lodi, ASST Niguarda, ASST Pini

Saranno a carico dell'aggiudicatario:

- consegna installazione e collaudo delle macchine maceratrici chiavi in mano (i fabbisogni indicati nell'ALL. F);
- fornitura di prodotti monouso di consumo compatibili con le macchine e dedicati al funzionamento dei macchinari ed elencati nell'ALL.F;
- manutenzione full-risk e assistenza tecnica delle macchine maceratrici (per manutenzione si intende il servizio di manutenzione delle apparecchiature in tutte le sue componenti tecniche quale manutenzione preventiva e correttiva, con inclusa la sostituzione di parti di ricambio soggette a usura compreso gli aggiornamenti tecnologici);
- formazione del personale utilizzatore dell'ASST;
- fornitura, per ciascuna macchina maceratrice, in comodato d'uso gratuito, di tutti i supporti necessari per il materiale monouso, in numero adeguato ai bisogni di ogni singolo Reparto, indicativamente nr. 1 rastrelliera (in materiale metallico inossidabile o plastico, facilmente lavabile) , nr. 5 supporti pluriuso specifici per padelle di dimensioni adatte a contenere i presidi monouso, fatta salvo diverse esigenze dei Reparti stessi, conformi alla Direttiva 2017/745 s.m.i..

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

1.1 SCOPO DEL CONTRATTO

Finalità del contratto è assicurare la fornitura del materiale di consumo monouso da utilizzare su macchine maceratrici al fine di garantire:

- la sicurezza e igiene per gli utilizzatori e gli operatori grazie all'interruzione della catena di trasmissione delle infezioni;
- un miglioramento della qualità dell'assistenza ospedaliera ai degenti;
- il contenimento dei costi di gestione anche con il risparmio di tempo per gli operatori;
- l'ecocompatibilità per il rispetto dell'ambiente circostante.

2.DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

2.1 SPECIFICHE TECNICHE MACCHINE MACERATRICI

Le macchine maceratrici devono essere fornite "chiavi in mano", installate e collegate alla rete fognaria, elettrica e idrica a cura e spese dell'aggiudicataria.

Le macchine installate dovranno essere perfettamente funzionanti ed efficienti.

L'aggiudicatario dovrà effettuare la dovuta formazione circa il funzionamento e il corretto uso delle macchine stesse prima del loro utilizzo.

Le macchine maceratrici dovranno essere nuove di fabbrica con marcatura CE e perfettamente funzionanti.

Le caratteristiche minime richieste sono:

1. la limitazione della rumorosità non superiore a 70 db misurata a 1 metro;
2. l'alimentazione elettrica a 220 Volt. Sarà a carico dell'aggiudicatario l'eventuale sostituzione delle prese elettriche e la certificazione CE vengano mantenute anche a seguito dell'eventuale sostituzione della spina;
3. prevedere un sistema di bloccaggio che, durante il funzionamento della macchina, impedisca in qualsiasi circostanza l'apertura dello sportello e lo spargimento di materiali o liquidi contenuti negli oggetti da smaltire, e che impedisca la dispersione di odori molesti ;
- 4.prevedere il caricamento dall'alto con dispositivo di apertura con angolazione di almeno 90° al fine di evitare sversamenti accidentali ;
- 5.prevedere preferibilmente l'apertura, la chiusura e l'attivazione del ciclo con pedale per l'utilizzo a mani libere o con sistema automatico opzionale (esclusa la tipologia con apertura manuale);
6. consumo di sola acqua fredda non superiore a 35 litri per ciclo ;
7. la predisposizione per allacciamento idrico da ¾;
8. lo scarico di dimensioni tali da poter essere inseriti negli scarichi presenti in ASST;
9. peso a pieno carico non superiore a 300 kg ;
10. la capacità di smaltimento deve essere superiore a tre pezzi per ciclo;
11. tempi del ciclo di macerazione non superiore a cinque minuti ;

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

- 12. display per il controllo di tutte le funzioni nelle varie fasi del ciclo con avviso acustico di fine ciclo;
- 13. display per la segnalazione di eventuali guasti e/o blocchi della macchina;
- 14. dotazione di pulsante d'emergenza (qualsiasi problematica);
- 15. dotazione di sistema di blocco in caso di condizioni non idonee all'avvio del ciclo (mancata chiusura dello sportello, mancata erogazione di acqua, sovraccarico);
- 16. devono essere rivestite con materiale lavabile, inossidabile, resistente alla corrosione e ai cloro derivati;
- 17. devono avere tutte le superfici esterne accessibili per permettere la completa sanificazione;
- 18. dotate di un efficiente sistema di frammentazione in grado di ottenere un tritato residuo in uscita caratterizzato da una buona fluidità, tale da non rappresentare possibile causa di occlusione delle colonne di scarico e tale da non determinare occlusioni nella rete fognaria (il refluo in uscita deve risultare rispettoso dei limiti tabellari indicati nella normativa che disciplina le materie ambientali (tutela acque e gestione rifiuti) - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - per lo scarico in fognatura;
- 19. sistema integrato di pulizia e disinfezione della camera di triturazione e non prevedere, nel ciclo di vita della macchina, reintegro di detergenti/disinfettanti ;
- 20. consumo ridotto di energia elettrica per ogni ciclo;
- 21. conforme alle norme di sicurezza.

Tutti i componenti oggetto di fornitura (macchine, prodotti etc) devono essere conformi alle norme di riferimento vigenti in ambito europeo e nazionale, in materia di sicurezza e di dispositivi medici, di resistenza al fuoco, nonché in materia di produzione e smaltimento dei rifiuti.

Le macchine maceratrici devono essere installate a cura e spese dell'aggiudicatario alla rete fognaria, idrica ed elettrica dell'ASST e risultare perfettamente funzionanti al momento dell'avvio del servizio.

Nella busta tecnica (2) dovranno essere allegate: schede tecniche illustrative delle macchine offerte con indicazione delle caratteristiche funzionali e qualitative, certificazione, rilasciata da Ente terzo riconosciuto/Laboratorio che il sistema non produce rifiuti pericolosi, certificazione CE/dichiarazione di conformità CE per il sistemi offerti, altre Certificazioni o Marchi di Qualità, Scheda maceratori ALL. E .

2.2 FABBISOGNO MACCHINE MACERATRICI

Il quantitativo delle macchine maceratrici è indicato nell'ALL. F "Fabbisogni"

I numeri indicati sono determinati dall'attuale organizzazione delle strutture aziendali afferenti ai servizi Ospedalieri e Territoriali, pertanto potrebbero subire modifiche in aumento o riduzione.

2.3 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione delle apparecchiature l'aggiudicatario, con il DEC, dovrà effettuare un sopralluogo presso il presidio indicato.

La consegna e la completa installazione di tutte le macchine maceratrici richieste dall'ASST dovrà essere effettuata entro 90 giorni lavorativi dall'efficacia del contratto o dalla data stabilita dal RUP e DEC, sulla

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

base di un piano operativo da presentare al RUP entro 7 giorni dalla data di stipula del contratto, che dovrà indicare il cronoprogramma e luoghi di installazione, condiviso tra le parti e fatto salvo diverse tempistiche concordate con il DEC.

Ogni onere per imballo, trasporto, disimballaggio, montaggio, installazione e collaudo è a totale carico dell'aggiudicatario, così come le eventuali sostituzioni delle prese di alimentazione dei maceratori ai fini del perfetto funzionamento.

Di tutte le operazioni sopra dette le parti redigeranno un verbale.

2.4 AVVIO DELLA FORNITURA E COLLAUDO

Completata l'installazione le parti daranno avvio alla fase di collaudo delle macchine maceratrici con totale onere del Fornitore, che dovrà concludersi entro 15 giorni, fatto salvo diverse tempistiche autorizzate dal DEC. Le parti potranno concordare di effettuare il collaudo immediatamente dopo l'avvenuta installazione.

Il collaudo deve accertare che i beni presentino i requisiti richiesti dal Capitolato e dagli allegati tecnici dallo stesso richiamati, nonché accertare la sicurezza elettrica delle apparecchiature.

Il regolare collaudo di apparecchiature e prodotti, e la dichiarazione di presa in consegna, non esonerano l'appaltatore dalla garanzia per eventuali difetti e imperfezioni che non dovessero emergere al momento della verifica, ma solo in seguito accertati.

In caso di collaudo negativo, l'aggiudicatario dovrà ritirare e sostituire, a sua cura e spesa, le apparecchiature e i prodotti non accettati entro 15 giorni dalla data del verbale di accertamento.

Decorso inutilmente tale termine, il DEC potrà disporre la restituzione dei prodotti e macchine difettose a spese dell'aggiudicatario.

Le apparecchiature, o le parti delle medesime, risultate non idonee al momento del collaudo e, pertanto, ritirate con le modalità sopraindicate, dovranno essere sostituite e sottoposte ad un nuovo collaudo a totale carico dell'Appaltatore, entro 15 giorni dalla contestazione.

E' a carico dell'aggiudicatario, inoltre, l'asportazione e smaltimento dell'imballaggio che dovrà avvenire contestualmente all'installazione e/o collaudo.

L'aggiudicatario, al fine di installare le proprie apparecchiature, dovrà provvedere anche alla messa in sicurezza e fuori uso delle attuali macchine maceratrici senza oneri e costi per l'ASST.

2.5 MANUTENZIONE FULL RISK E ASSISTENZA TECNICA

L'aggiudicatario dovrà garantire il perfetto e costante funzionamento delle apparecchiature ed erogare un servizio di assistenza tecnica e manutenzione Full-Risk, comprensivo di tutti gli interventi necessari.

Il servizio di assistenza dovrà essere omnicomprendente di tutte le sostituzioni, le riparazioni, i reintegri del sistema o parti di esso, nonché la fornitura di tutti gli accessori e parti di ricambio soggette a consumo.

L'assistenza tecnica dovrà garantire:

➤ *Manutenzione correttiva:*

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

in caso di guasto o fermo della macchina deve essere garantito un servizio di chiamata attivo H 24 (ventiquattro) nei giorni feriali, prefestivi e festivi indicando in offerta tecnica il numero verde o centralino dedicato all'ASST.

L'intervento manutentivo (inteso come effettiva presenza del tecnico in Reparto) deve essere effettuato entro 12 ore dalla chiamata, fatto salvo tempi migliorativi dichiarati in offerta tecnica.

La risoluzione del guasto dovrà avvenire entro le successive 12 ore dall'intervento manutentivo a seguito della chiamata.

Per le chiamate effettuate dalle 17.00 in poi, l'intervento dovrà essere garantito entro le ore 8.00 del giorno successivo, fatto salvo tempistica migliorativa offerta in gara.

In caso di non riparabilità entro le 12 ore dall'intervento manutentivo, decorrente dall'orario in cui il tecnico sarà presente in loco, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle macchine non riparabili entro le 24 ore successive e continuative dalla constatazione di non riparabilità, inclusi i festivi, consegnando (inteso come effettiva disponibilità della macchina presso il Reparto), entro le 24 ore sopradette o tempistica migliorativa offerta in gara, la macchina maceratrice in sostituzione temporanea fino alla riparazione o integrale sostituzione con una nuova.

In caso di contemporaneo guasto di più macchine maceratrici, l'aggiudicatario dovrà adempiere a quanto eventualmente indicato nel proprio progetto.

Tuttavia, al fine di evitare ogni disservizio al Reparto, le parti cercheranno una soluzione condivisa.

I ritardi derivanti dalla mancata osservanza dei tempi sopra descritti saranno oggetto di penali indicate al successivo articolo.

➤ *Manutenzione programmata:*

per tutta la durata del contratto l'aggiudicatario dovrà effettuare la manutenzione programmata e secondo scheda manutentiva della macchina offerta o comunque almeno a cadenza semestrale, al fine di garantire il corretto e ottimale funzionamento delle apparecchiature fornite.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del contratto, l'aggiudicatario dovrà consegnare al RUP e al DEC il piano degli interventi programmati con il relativo cronoprogramma dettagliato per ciascuna apparecchiatura installata. In caso di non rispetto dei tempi indicati, verrà comminata la relativa penale.

➤ *Verbale di intervento*

Dopo ogni intervento di manutenzione/riparazione l'aggiudicatario dovrà produrre "verbale di lavoro" indicando se l'intervento è straordinario o su chiamata, o se trattasi di un intervento di manutenzione periodica programmata, e l'esito dell'intervento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi e le spese necessarie a garantire l'esecuzione delle riparazioni, sostituzioni o comunque la corretta e continuativa funzionalità delle apparecchiature.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

L'appaltatore dovrà garantire, per tutto il periodo contrattuale, il medesimo livello qualitativo delle attrezzature accertato al momento del collaudo.

In caso di scadimento delle prestazioni di uno o più componenti, segnalato dal DEC o dal suo assistente, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l'aggiudicatario provvederà a sostituire tali componenti con nuovi identici o migliori rispetto alla fornitura originale.

2.6 FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO E TIPOLOGIA DI MATERIALE COSTRUTTIVO

SPECIFICHE TECNICHE DISPOSITIVI MONOUSO

I prodotti monouso dovranno essere di sicura e rapida biodegradabilità ed essere compatibili con i maceratori forniti per garantirne l'efficienza.

La tipologia e il quantitativo stimato di prodotti monouso da fornire sono elencati nell'ALLEGATO F

Attualmente il materiale in uso presenta le seguenti capacità/misure:

- Padella inglese capacità circa 2 lt.
- Padella piana italiana capacità circa 2 lt.
- Pappagallo classico capacità circa 800 ml
- Bacinella reniforme capacità max 700 ml lunghezza circa 25 cm.
- Catino grande capacità max 3 lt.
- Vasino monouso misure interne circa cm. 15, circonferenza esterna circa c. 23 capacità max 900 ml.

I prodotti monouso dovranno presentare le seguenti caratteristiche costruttive:

- preferibilmente in cellulosa anche riciclata;
- Idrorepellenza;
- resistenza alla temperatura dei liquidi biologici ;
- anallergicità;
- biodegradabilità al 100%;
- bordi e spigoli arrotondati;
- superficie di contatto liscia;
- latex free;
- con additivi batteriostatici;
- essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale o, in alternativa, fino al 26 maggio 2025, conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva CEE 93/42 relativa alla marcatura CE, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, recepita con D.lgs. 46/97 e s.m.i. e modificato con il D.Lgs. n. 37/2010;

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

- risultare perfettamente compatibile con il regolare e continuo funzionamento delle macchine maceratrici.

In sede di documentazione tecnica dovrà essere riportato quanto segue (BUSTA 2):

- a. dichiarazione del fabbricante con indicazione della tipologia di prodotto (Dispositivi Medici);
- b. schede tecniche di tutti i prodotti monouso in lingua italiana o corredate dalla traduzione in lingua italiana riportanti:
 - 1) la descrizione del prodotto;
 - 2) le informazioni relative al materiale di composizione;
 - 3) la capacità dichiarata;
 - 5) l'eventuale incompatibilità con liquidi presenti nel normale uso ospedaliero;
 - 6) la possibilità e modalità di eventuale sterilizzazione compatibile;
 - 7) la modalità di conservazione e stoccaggio;
 - 9) il nominativo e l'indirizzo del Fabbricante e dell'eventuale Distributore.
- c. la certificazione CE, la dichiarazione del CND di appartenenza e nr. repertorio, la destinazione d'uso, la classe di rischio di appartenenza in conformità al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici;
- d. le misure disponibili, il tipo di confezione proposta e numero di pezzi per confezione, le caratteristiche del confezionamento primario e secondario e del materiale impiegato per esso;
- e. procedure di disinfezione da poter applicare ai supporti pluriuso specifici per le padelle che saranno forniti in comodato d'uso gratuito come precedentemente indicato.

Inoltre devono essere allegate, a pena di esclusione, le seguenti certificazioni :

- Certificazione attestante idrorepellenza e resistenza all'acqua con indicazione dei tempi e grado di tenuta;
- Certificazione di anallergicità;
- Certificazione di compatibilità cutanea;
- Certificazione in lingua italiana di un Ente/Laboratorio accreditato atta a certificare la biodegradabilità dei dispositivi monouso;

2.7 QUANTITA' PRESUNTA MATERIALE DI CONSUMO

Le quantità stimate di prodotti monouso per ogni ASST è indicata nell'*"ALLEGATO F "Fabbisogni"*.

2.8 CONSEGNA MATERIALE DI CONSUMO

L'aggiudicatario dovrà fornire il quantitativo richiesto senza un minimo per l'evasione dell'ordine.

I beni dovranno essere consegnati entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine emesso tramite NSO.

Eventuali consegne urgenti dovranno essere evase entro 24 ore solari.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

In caso di impossibilità a rispettare i predetti termini l'aggiudicatario dovrà darne immediata comunicazione scritta al RUP per consentire all'Ente di acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità con conseguente addebito all'aggiudicatario dell'eventuale differenza di prezzo.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario dovrà comunicare, entro 2 giorni dal ricevimento dell'ordine, la mancata disponibilità del prodotto indicandone:

- numero d'ordine emesso dall'ASST e descrizione dispositivo;
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

Nelle situazioni di carenza sopra indicate, l'appaltatore dovrà, inoltre, preventivamente concordare con il RUP e il DEC l'eventuale prodotto sostitutivo garantendone la completa tracciabilità e inviandone la scheda tecnica, la certificazione CE e la certificazione di conformità dell'Ente notificato.

L'aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente al RUP e DEC comunicazioni in merito a disposizioni ministeriali intervenute sui prodotti oggetto della fornitura (variazioni, sequestri, revoche...), comunicando contestualmente l'avvenuta consegna di eventuali singoli lotti sottoposti a specifici provvedimenti ed ogni altra forma di ritiro cautelativo o alert relativi ai prodotti forniti.

L'appaltatore dovrà segnalare con sufficiente anticipo i periodi di chiusura per ferie o per altri motivi.

Di regola, salvo diversa indicazione negli ordini trasmessi, la consegna dovrà essere effettuata "a terra" con mezzi propri (sponda idraulica e trans pallet) presso:

ASST OVEST MILANESE

- Magazzino Ospedale di Legnano, Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI)
lunedì-venerdì 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:00
- Magazzino Ospedale di Magenta, Via al donatore di sangue – 20013 Magenta (MI)
lunedì-venerdì 08:30 – 12:00 / 13:00 – 16:00.

ASST RHODENSE

- presso i Magazzini aziendali, come da indicazione che saranno fornite in fase di emissione dell'ordine di fornitura.

ASST FBF SACCO

- presso i Magazzini aziendali, come da indicazione che saranno fornite in fase di emissione dell'ordine di fornitura.

ASST LODI

- Magazzino VIA Secondo Cremonesi n. 4 – 26900 Lodi
lunedì-venerdì 08:00 – 12:00 / 13:00 – 16:00.

**ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA**

- Magazzino Economale, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 20162, Milano, Ingresso fornitori Via Carlo Moreschi snc, Ubicato al piano -1, padiglione 5 (ex radiologia Sud).

Orario di apertura per consegne dalle 8:00 alle 13:00 giorni feriali.

ASST GAETANO PINI/CTO

- Magazzino Generale , Via Bignami 1 - 20126 Milano

lunedì-venerdì 08:30 – 16:00

2.9 IMBALLO, CONFEZIONE E TRASPORTO

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi del trasporto. Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità, urti e altre eventuali azioni meccaniche anche durante le fasi di trasporto.

I confezionamenti primari e secondari devono riportare all'esterno, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni, l'indicazione del lotto di produzione e della data di scadenza.

Il materiale da fornire dovrà essere confezionato in unità di peso nel rispetto del D.Lgs. 81/08.

I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi idonee e per i casi previsti dalle vigenti disposizioni normative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. In ogni caso l'Ente non si considera responsabile di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell'effettiva accettazione e presa in carico.

Eventuali pedane in legno, pallet o altro, utilizzati per il trasporto e la consegna dei prodotti dovranno essere ritirati dall'aggiudicatario a propria cura e spese nel momento in cui si renderanno disponibili.

2.10 RICEVIMENTO DELLA MERCE

La merce dovrà pervenire in perfetto stato di conservazione.

Per le operazioni di scarico del materiale l'aggiudicatario è tenuto a provvedervi con mezzi propri (sponda idraulica, trans pallet) e non potrà avvalersi del personale e dei mezzi dell'Ente. Non verranno accettate consegne di materiali assemblati su bancali sovrapposti.

L'appaltatore dovrà provvedere a trasmettere le modalità di consegna sopra indicate al corriere al quale voglia eventualmente affidare l'attività di consegna delle merci.

Al ricevimento della merce presso i magazzini, il funzionario incaricato dell'Ente, effettuate le verifiche indispensabili (numero d'ordine, numero di colli consegnati), formulando eventuali osservazioni in caso di riscontrata difformità rispetto all'ordinato e/o alle condizioni del materiale.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

La vista e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto dell'utilizzo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l'ASST se non come attestazione della quantità ricevuta, pertanto, la stessa si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni per iscritto, anche in seguito.

La contestazione interrompe i termini di pagamento fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche richieste. Detta sostituzione dovrà avvenire entro 48 ore, salvo particolari casi d'urgenza nei quali dovrà essere effettuata, anche solo per parte della quantità prevista, entro 24 ore.

Nell'attesa del predetto ritiro, i beni rimarranno a disposizione dell'aggiudicatario senza alcuna responsabilità per l'ASST per eventuali o ulteriori degradamenti o deprezzamenti che dovessero subire.

In caso di mancato ritiro entro 30 giorni dalla data di segnalazione, la merce sarà smaltita addebitando i costi all'aggiudicatario. Nel caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini sopra indicati, l'ASST potrà acquistare sul libero mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all'aggiudicatario dell'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Qualora la merce non conforme venga accettata solo per soddisfare esigenze urgenti, l'ASST ne darà comunicazione all'aggiudicatario ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione sul prezzo.

Ove non precisato, le prescrizioni del presente Capitolato, si intendono riferite a tutti i lotti.

3. ATTIVITA' DI FORMAZIONE

L'Appaltatore dovrà garantire corsi di aggiornamento e di formazione degli operatori sanitari incaricati all'utilizzo della macchina maceratrice, sulla base di quanto previsto nell'Offerta Tecnica, e garantire, per tutta la durata del Contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze.

4.DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Fatti salvi i casi specificamente di seguito disciplinati di recesso, risoluzione o cessazione anticipata del contratto, il contratto derivante dall'aggiudicazione della presente procedura avrà una durata complessiva di 60 mesi, decorrenti dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione.

4.1. Avvio della fase esecutiva del contratto

Ciascuna ASST si riserva di concordare con l'aggiudicatario un diverso termine per l'avvio della fase esecutiva del contratto, in considerazione di particolari esigenze di ciascun Ente contraente.

5.REVISIONE PREZZI

La clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 e dell'allegato II.2 bis del Codice è attivata automaticamente con una frequenza annuale (di seguito "periodo di rilevazione"), in base all'indice generale ISTAT PPI (Prezzi alla produzione dell'industria).

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

A tal fine si considera la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento d'aggiudicazione della gara o del lotto e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione.

Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al fornitore sono aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

Nel caso in cui il valore assoluto della variazione percentuale dell'indice di riferimento sia uguale o inferiore alla soglia del 5%, i prezzi restano quelli offerti in gara. Nel caso di affiancamento/sostituzione di talune voci di prestazione, il prezzo resta quello offerto in gara, riferito alla prestazione corrispondente a quella affiancata o sostituita.

I prezzi revisionati vengono applicati a partire dalla data di validità dell'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.

Limitatamente all'adeguamento dei prezzi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'ASST ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Ente stesso avrà diritto di recedere dal contratto di fornitura oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare invariato l'importo originario del contratto.

In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sui corrispettivi delle prestazioni già eseguite.

Si precisa che trattandosi di autonomi contratti sottoscritti da ciascuna ASST, l'operatore economico dovrà provvedere a formulare specifica istanza di revisione riferita al singolo contratto stipulato, la cui istruttoria conseguente sarà svolta in modo indipendente dal Responsabile Unico del Progetto dell'Ente.

6.MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Opzione di proroga del contratto: : la stazione appaltante ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 60 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 3.397.078,98 al netto di IVA e costi a interferenza. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 10 giorni prima della scadenza del contratto. Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico si impegna ad accettare, senza possibilità di eccezione alcuna, la facoltà della Stazione Appaltante di attivare l'opzione di proroga del contratto.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

Opzione di proroga del contratto in casi eccezionali: il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 c.11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni. L'ASST, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 30% del valore complessivo del contratto calcolato per il primo periodo contrattuale di 60 mesi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Clausola di adesione: Durante il periodo di vigenza dei contratti, le ASST e Fondazioni di Milano e Provincia di seguito elencate potranno procedere alla stipula di contratti con l'impresa aggiudicataria al prezzo offerto in gara. Gli Enti coinvolti sono:

- ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
- ASST Fatebenefratelli Sacco
- ASST Santi Paolo e Carlo
- ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
- ASST Nord Milano
- ASST Ovest Milanese
- ASST Rhodense
- ASST Melegnano e della Martesana
- ASST di Lodi
- Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
- Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta
- Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)



L'adesione da parte delle ASST e Fondazioni potrà comportare un aumento non superiore al 100% del valore complessivo dei contratti stipulati dopo la presente procedura, pari ad € 11.237.860,54, oltre IVA .

Clausola di rinegoziazione: ai sensi dell'art. 9 del Codice, nel caso in cui si verifichino eventi straordinari e imprevedibili al momento di presentazione dell'offerta, non riconducibili all'aggiudicatario, che causino un rilevante e stabile (almeno 6 mesi consecutivi, valutati sull'analogo periodo dell'anno precedente) mutamento delle condizioni di mercato e del contesto economico di riferimento, o per altre circostanze non predeterminabili, è ammessa la facoltà per l'operatore economico di richiedere la revisione delle condizioni contrattuali per quanto attiene tipologia, quantità di prestazioni e corrispettivi. Il procedimento di revisione è avviato su istanza di parte al fine di mantenere l'equilibrio economico-finanziario del contratto e verrà concluso dalla Stazione appaltante entro 90 giorni. L'aggiudicatario si impegna a fornire adeguata documentazione dalla quale si evincano chiaramente i fattori e le circostanze impreviste che hanno determinato l'avvio del procedimento di revisione delle condizioni contrattuali vigenti, e a soddisfare qualsiasi richiesta integrativa dell'ente. La richiesta di documentazione sospende il termine sopra riportato.

7.CESSAZIONE DEL CONTRATTO PER SCADENZA NATURALE DEL PERIODO DI VIGENZA

Alla scadenza naturale del periodo di vigenza contrattuale il Contraente dovrà porre in essere le condizioni per il subentro nella fornitura dell'eventuale nuovo aggiudicatario, garantendo la collaborazione necessaria per agevolare tutte le attività del caso.

Al termine del periodo contrattuale, sarà facoltà dell'ASST decidere se procedere con:

- il riscatto delle apparecchiature installate ad un prezzo prefissato in fase di gara (valore massimo unitario € 100,00);
- il ritiro delle apparecchiature da parte dell'aggiudicataria senza oneri aggiuntivi per l'ASST.

8.RESPONSABILE DEL CONTRATTO (RC) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

L'aggiudicatario si obbliga a nominare un Responsabile del Contratto (RC), quale responsabile della gestione dei rapporti contrattuali rappresentandolo a tutti gli effetti Il Responsabile del Contratto si farà carico di tutte le attività destinate all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico.

L'ASST designerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con funzioni di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e la verifica del raggiungimento degli standard qualitativi richiesti, ai sensi dell'art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 e del D.M. 49/2018. Il DEC dovrà coordinare le diverse articolazioni aziendali specificamente competenti per ciascun singolo aspetto del contratto.

9.ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'ASST Ovest Milanese effettuerà le verifiche di competenza sulcontraente relative all'idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a) del T.U. D.Lgs. n. 81/2008.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

L'aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., comunicando al RUP, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'Azienda Sanitaria e l'aggiudicataria si impegnano a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.

L'ASST fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'appaltatrice e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività.

I Responsabili dell'aggiudicatario:

- coopereranno all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto di contratto;
- coordineranno gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

La stima degli oneri per la sicurezza è inserita nel Disciplinare di gara all'art. 3 per ciascun lotto. Dopo l'aggiudicazione i costi della sicurezza saranno rimodulati sulla base degli apprestamenti che le parti riterranno necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività in appalto.

10.OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

E' onere dell'aggiudicatario munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, per l'esercizio della sua attività.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nonché ogni attività e fornitura che si rendessero necessarie per l'attivazione degli stessi o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Capitolato.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel progetto tecnico presentato.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente dichiara di manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia**ASST Ovest Milanese**

Il contraente si impegna a mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quegli operatori o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – ritenuti idonei allo svolgimento del servizio.

E' onere del contraente provvedere al ritiro delle proprie apparecchiature a fine contratto entro il termine che verrà assegnato dal RUP. Diversamente verrà applicata una penale di €.500,00 per ogni macchina non ritirata nel termine assegnato.



PARTE SECONDA – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

11.DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, l'operatore economico contraente è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, nel rispetto di tutte le disposizioni espressamente contenute agli artt. 106 e 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

12.RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'aggiudicatario risponderà direttamente di ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o del proprio personale, possa derivare all'ASST e a terzi nell'esecuzione delle prestazioni del contratto, anche in relazione all'operato dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

L'aggiudicatario dovrà stipulare o essere titolare di polizza d'assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alle prestazioni oggetto di contratto per un importo non inferiore a € 2.500.000,00 a sinistro.

Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra è pari a € 2.500.000,000 (duemilionicinquecentomila/00 euro) per ogni evento dannoso o sinistro e prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ASST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 Codice civile, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 Cod Civ.

Il contraente si obbliga all'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla richiamata polizza assicurativa della responsabilità civile, acconsentendo fin d'ora a che la Compagnia Assicuratrice comunichi all'ASST ogni eventuale inadempimento del contraente che possa in qualche modo far venir meno la richiamata copertura assicurativa. Ciò, affinché l'ASST possa, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operativa la copertura assicurativa in parola, adempiere le obbligazioni che spettano al contraente con diritto di rivalsa mediante compensazione sulle somme relative ai corrispettivi maturati dallo stesso, nonché mediante escussione della fidejussione rilasciata dal medesimo contraente, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente a quegli inadempimenti.

L'ASST sarà esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo il contraente nell'esecuzione del contratto. Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'operatore economico dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i propri dipendenti, in particolare in conseguenza di furti.

L'operatore economico assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati all'Azienda beneficiaria del servizio o a terzi per fatto dell'operatore economico medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori,

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

L'Appaltatore dovrà garantire la necessaria copertura assicurativa contro danni procurati ai locali o a terzi, fatto salvo le responsabilità penali e civili facenti carico per legge all'Azienda. Durante le operazioni di trasporto, consegna e messa in opera nonché durante il ritiro dei ausili presso il domicilio del paziente, l'Appaltatore assume l'obbligo di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdita o di danni subiti dagli ausili non imputabili per colpa grave all'Azienda.

Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'Azienda contraente a semplice richiesta.

13.CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. Ove l'ASST determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3 c. 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti all'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L'Ente contraente provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell'affidatario del contratto e del subappaltatore.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione della ASST, nel rispetto dei requisiti e delle prescrizioni di legge, verificata la professionalità dei soggetti incaricati.

Il relativo contratto dovrà essere reso alla ASST, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, trasmettendo contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II Titolo IV e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103.

14.FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Fatte salve diverse pattuizioni, l'aggiudicatario emetterà fattura a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte della S.C. competente, riferiti al corrispettivo corrispondente al valore del canone mensile offerto per il noleggio e del materiale consumabile, con riferimento ciascun contratto.

La fatturazione del canone mensile relativo al noleggio decorrerà a far data dal verbale di avvio della fornitura a seguito di collaudo positivo.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture per specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

L'aggiudicatario provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal D. L n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento al contratto regolarmente eseguito, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Ciascuna ASST si obbliga a pagare il prezzo al fornitore: tale ordinativo verrà redatto secondo le procedure interne sulla base di quanto indicato nel documento del RCD attestante l'avvenuto utilizzo. L'ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare in quanto danneggiato o perso. Il fornitore utilizzerà tale ordine per l'emissione della fattura di pagamento.

Le fatture elettroniche devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Ovest Milanese
Codice IPA	asstom
Codice Univoco Ufficio	Ospedale: UF8K9W / Territorio: 1FGQH3
Nome dell'Ufficio	Ospedale: Uff_eFatturaPA / Territorio: Uff_TERRITORIOFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09319650967
Partita Iva	09319650967
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-ovestmi.it

Denominazione Ente	Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense
Indirizzo	VIALE FORLANINI, 95 - 20024 GARBAGNATE MILANESE
Codice IPA	asstr
Codice Univoco Ufficio	UFS58J
Nome dell'Ufficio	Uff_eFattura PA
Codice Fiscale del Servizio di F.E.	09323530965
Partita IVA	09323530965

Denominazione Ente	ASST FBF SACCO
Indirizzo	Via G.B Grassi, 74 . 20157 - Milano
Codice IPA	afs
Codice Univoco Ufficio	W14LJR
Nome dell'Ufficio	S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'
Codice Fiscale del Servizio di F.E.	09319690963
Partita IVA	09319690963

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

Denominazione Ente:	ASST LODI
Codice IPA	asstlo
Codice Univoco Ufficio	SYN8BN
Nome dell'Ufficio	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09322180960
Partita Iva	09322180960
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-lodi.it

Denominazione Ente:	ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Codice IPA	asstn
Codice Univoco Ufficio	UFYQP8
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09315660960
Partita Iva	09315660960

Denominazione Ente:	ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO
Codice IPA	asstgp
Codice Univoco Ufficio	F9R7T2
Nome dell'Ufficio	971-uff_Fattelet-Pini
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320530968
Partita Iva	09320530968
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-pini-cto.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, circa il contenuto informativo della fattura elettronica, talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 ter del DPR n. 633/1972 e i pagamenti da parte delle Aziende ospedaliere, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà versare l'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia. Ai fini di permettere al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria delle disposizioni del Capitolato, dal contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte dell'aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

15.PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'aggiudicatario dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente Capitolato Speciale e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara.

In caso di inadempimento o parziale adempimento delle prestazioni contrattuali, il RUP, su segnalazione del DEC, potrà applicare le seguenti penali:

- €. 50,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna o l'installazione o collaudo per ogni macchina rispetto al cronoprogramma concordato;
- €. 200,00,00 per ogni mancata manutenzione programmata rispetto al cronoprogramma;
- € 500,00 per ogni mancato intervento in caso di guasto urgente/bloccante entro le 12 ore lavorative, con una tolleranza di 30 minuti e fatto salvo la scadenza nelle ore notturne;
- €. 500,00 per ogni mancato intervento entro le 8.00 del giorno dopo in caso di chiamate successive alle ore 17.00;
- € 500,00 per ogni mancata sostituzione della macchina maceratrice entro 24 ore continuative dalla verificata impossibilità, anche temporanea, di riparazione;
- € 200,00 per ogni giorno di ritardo sulla consegna del materiale di consumo rispetto ad ogni ordinativo emesso;
- €.200,00 per ogni altro inadempimento o parziale adempimento debitamente rilevato dal DEC e contestato dal RUP a seguito di motivazioni ritenute ingiustificate.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

- € 100,00 per ogni giorno relativo alla mancata sostituzione di quegli operatori o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – ritenuti idonei allo svolgimento del servizio.

Qualora le penali applicate siano superiori al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati dal DEC e dal RUP all'aggiudicatario il quale dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro 15 giorni continuativi dal ricevimento della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il RUP applicherà le penali sopraindicate.

Ciascuna ASST provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata, compensando di diritto ai sensi e per gli effetti degli art. 1241 c.c. e ss con il canone mensile di noleggio.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ASST a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

16.1. Clausola risolutiva espressa

Al verificarsi delle fattispecie di seguito indicate, l'ASST Ovest Milanese potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c.:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto anche di natura eterogenea tra loro;
- b) falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- c) gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
- d) in caso di concordato preventivo, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 124 del d.lgs. 36/2023;
- e) per inadempimento degli obblighi da parte del contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
- f) per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendale e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" consultabile al seguente link:
<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministra>

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

zione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali

- g) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
- h) in caso di subappalto non autorizzato.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, il RUP contesterà per iscritto all'appaltatore la violazione rilevata e la risoluzione del contratto, prevedendo un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'aggiudicatario uscente sarà obbligato a gestire il servizio.

16.2. Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente articolo e a quanto previsto all'art. 122, D. Lgs. n. 36/2023, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art., provvederà ad emettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST avrà la facoltà di affidare il contratto al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e se questo non accettasse a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, indipendentemente dalle cause che la abbiano determinata, l'ASST potrà rivalersi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito.

Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

17. RECESSO UNILATERALE

17.1. Recesso unilaterale dal contratto di ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali "riforme" del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'ASST subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la



presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità all'art. 123, D.Lgs. n. 36/2023, con un preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

17.2. Recesso unilaterale dal contratto dell'ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità all'art. 123, D.Lgs. n. 36/2023, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Sono cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo articolo.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 2 del succitato articolo 123, D.Lgs. n. 36/2023, con preavviso non inferiore a 20 giorni.

17.3. Convenzioni centralizzate

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate ad oggetto l'esecuzione di forniture/servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente Documento, l'ASST Ovest Milanese si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso minimo di 20 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

17.4. Clausola ex art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

Qualora nel corso del contratto:

- vengano meno le condizioni iniziali previste dalla documentazione di gara e, in particolare, nel caso in cui vengano modificate le disposizioni normative di riferimento sia a livello regionale che nazionale, con annesse ripercussioni di tipo organizzativo sulle strutture dell'ASST, nonché in caso di eventuali cambiamenti intervenuti nell'ambito delle attività di diagnosi e cura,

la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto, senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC all'Aggiudicatario di espressa comunicazione, con un preavviso non inferiore a 60 giorni solari rispetto alla data di cessazione del contratto, come specificato nella clausola ex art. 120 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 di cui al precedente articolo 6 "Modifiche in corso di esecuzione del contratto". La Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di recesso, di cui alla presente fattispecie, solo a partire dal terzo anno di contratto

18.CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO DI INTEGRITÀ

L'aggiudicatario, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti" dell'ASST. A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

- a rispettare tutte le disposizioni ed ottemperare alle obbligazioni del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 16/12/2024, n. XII/3599.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale di ciascuna ASST e sul sito della Regione Lombardia. L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il *Codice di comportamento dei dipendenti* e il *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali* disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel *Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali*.

19. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

L’aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati all’ASST contraente in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Il contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dell’appaltatore, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione all’ASST e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti pertanto al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e dall'articolo 17 della legge 55/1990.

Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso.

Subcontratto	Subcontraente
Tipologia: non sensibile	Ragione sociale: non sensibile
Oggetto: non sensibile	Indirizzo: non sensibile
Importo: non sensibile	Codice Fiscale / P. IVA: non sensibile
Data stipula: non sensibile	Iscrizione CCIAA: non sensibile
Durata prevista: non sensibile	IBAN c/c dedicato: sensibile
	Persona delegata ad operare: sensibile

20.SPESE CONTRATTUALI

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'operatore economico fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'Ente contraente, se dovuta, secondo le aliquote stabilite dalla Legge.

In ottemperanza all'art. 225, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicatario provvederà a rimborsare alla Azienda le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria, entro 60 giorni dall'aggiudicazione. L'ASST provvederà ad emettere fattura per l'importo relativo alle spese effettivamente sostenute.

21.CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Cod. Civ esclusivamente nell'ipotesi non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Busto Arsizio rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.

22.RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato speciale e dal contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente Capitolato, ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

23.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'ente, è il seguente soggetto:
ASST OVEST MILANESE:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Interno	09319650967	Via Papa Giovanni Paolo II	20025	Legnano	dpo@asst-ovestmi.it

ASST RHODENSE:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
esterno	02725950352	Via G. Gutenberg, 3	42124	Reggio Emilia	Avv. Gabriele Borghi ResponsabileProtezioneDati@asst-rhodense.it

ASST FBF-SACCO

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione, 10	00193	Roma	Luca Formenti dpo@asst-fbf-sacco.it

ASST LODI:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
Interno	09322180960	Viale Savoia n. 1	26900	LODI	dpo@asst-lodi.it;

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
dpo@ospedaleniguarda.it	09315660960	Piazza Ospedale Maggiore 3	20162	Milano	Marco Finotti

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO:

DPO	P. IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA Srl	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Luigi Recupero

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente Documento Unico di Procedura, l'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e ss.mm.ii.

Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 i dati personali dell'operatore economico aggiudicatario del contratto e/o dei suoi dipendenti, forniti in vista della sottoscrizione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di esecuzione contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.

Il rifiuto dell'aggiudicatario al trattamento comporterà la sua decadenza da qualsiasi titolarità all'aggiudicazione della procedura, alla sottoscrizione del contratto, alla sua esecuzione.

Il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il contraente, ai sensi dell'art. 15 CAPO III del Regolamento Europeo 2016/679, può chiedere al Titolare del trattamento l'accesso la rettifica, la cancellazione e la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. L'operatore economico contraente ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante Privacy, specificamente previsti dal Capo III art. 15 del Regolamento.

Il Responsabile Unico del Progetto
Monica Berra



